



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PROTO	NICOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	LABANTI	SANDRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CONTI	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 934/09 depositato il 10/04/2009
- avverso la sentenza n° 290/04/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MODENA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MODENA

proposto dal ricorrente:

SAETTI GIAN FRANCO
VIA PEZZANA 84 41012 CARPI MO

difeso da:

MONARI AVV. DANIELE
VIA ROMA 53 41037 MIRANDOLA MO

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2003

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 934/09

UDIENZA DEL

27/04/2010

ore 10:00

SENTENZA

N°

48

PRONUNCIATA IL:

27 APR. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 MAG. 2010

Il Segretario

Giuseppe Hestell



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Emilia Romagna - Sezione XIII - Via Paolo Nanni Costa, 28 - Bologna

Udienza del 27 Aprile 2010 Ore 10.00

Pratica R.G.A. 934/09 del 10.04.2009

Sentenza impugnata n. 290/04/2007 del 16.12.2007 - Commissione Provinciale di Modena.

Contribuente: Saetti Gianfranco

Ufficio: Agenzia delle entrate di Carpi

Oggetto: Istanza di rimborso Irap.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con apposita istanza il contribuente, chiedeva il rimborso delle somme versate a titolo Irap per l'anno 2003, a seguito del diniego per silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ribadendo quanto sostenuto nell'istanza di rimborso, ed affermando che la pronuncia della Corte Costituzionale ha indotto giurisprudenza e dottrina ad individuare e delimitare la nozione di autonoma organizzazione rilevante ai fini della imposizione Irap dei lavoratori autonomi e professionisti.

L'agenzia delle entrate si opponeva rilevando come la sentenza della Corte Costituzionale confermi la legittimità di tutte le disposizioni contenute nel dlgs 446/97 ed in particolare che l'Irap è una imposta che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, tale connotazione è riconoscibile nell'attività svolta dal contribuente e che non si ravvedono, nella motivazione della citata sentenza, nuovi criteri interpretativi dell'imposta.

La Commissione adita, respingeva il ricorso condannando il contribuente al pagamento delle spese di giudizio, sulla base del fatto che l'attività libero professionale svolta dal contribuente, anche se esercitata senza l'apporto della prestazione di collaboratori o di capitali investiti è, in mancanza di prova contraria, una attività autonomamente organizzata, in quanto la suddetta attività rientra nel novero di quelle per le quali l'elemento dell'organizzazione è connaturato ed essenziale, e comunque il contribuente non ha provato con idonea ed oggettiva documentazione la mancanza del requisito dell'organizzazione

Propone appello il contribuente ribadendo sostanzialmente quanto già sostenuto nel 1° grado di giudizio e cioè l'attività esercitata senza l'ausilio di personale dipendente e con l'apporto di modesti beni strumentali fa configurare tale attività tra quelle svolte senza una autonoma organizzazione come stabilito dalla circ. min. 45/2008 e da numerose sentenze della Suprema Corte di cassazione, la documentazione prodotta è a suo parere sufficiente a dimostrare che l'attività svolta aveva le caratteristiche richieste per essere considerata svolta senza l'ausilio di una autonoma organizzazione, di conseguenza chiede in riforma della decisione appellata l'accoglimento dell'appello, con compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

Resiste l'agenzia delle entrate con proprie contro deduzioni eccependo preliminarmente che l'appello si limita a ribadire le motivazioni portate nel 1° grado di giudizio facendo verso alla decisione appellata una doglianza generica. Ribadisce la legittimità del proprio operato in quanto a suo parere l'attività svolta dal contribuente è fra quelle da ricomprendere come attività svolta con una autonoma organizzazione, infatti dalle denunce presentate risulta l'uso di unità immobiliari, l'uso di cespiti ammortizzabili eccedenti il minimo indispensabile, nonché la deduzioni di altri costi in misura considerevole rispetto al reddito dichiarato, di conseguenza ribadisce per quanto possa occorrere che l'attività svolta dal contribuente rientra tra quelle libero professionali e d'impresa che sono intrinsecamente autonomamente organizzate, in quanto hanno la capacità intellettuale e la capacità di organizzare il proprio lavoro, solo quanti svolgono un'attività occasionale oppure a contenuto professionale, ma inquadrati in una organizzazione altrui, oppure con vincoli contrattuali esterni che la privano di una reale autonomia gestionale, come i collaboratori coordinati e continuativi, possono considerarsi esclusi dall'ambito applicativo dell'Irap, in altri termini sostiene l'ufficio, non è tanto l'elemento patrimoniale che rileva, quanto piuttosto il requisito di autonoma organizzazione, di conseguenza a parere dell'agenzia



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Emilia Romagna - Sezione XIII - Via Paolo Nanni Costa, 28 - Bologna

dell'entrate nel caso di specie il contribuente è soggetto passivo Irap, in quanto la sua attività ha come presupposto l'organizzazione, non importa, se di entità minima. Per cui chiede la conferma della decisione impugnata con vittoria delle spese di giudizio.

DIRITTO

Questa Commissione visti gli atti e la documentazione allegata, ritiene che per dirimere la controversia sia necessario rifarsi alle fonti legislative.

Il primo comma dell'art. 2 del Dlgs.446/97, stabilisce che, presupposto dell'Irap, è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione od allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Ai sensi del secondo capoverso dello stesso articolo, l'attività esercitata dalle società e dagli enti è da considerare in ogni caso presupposto d'imposta, negli altri casi, l'attività esercitata è da ritenere imponibile ai fini Irap solo se autonomamente organizzata.

L'interpretazione delle disposizioni indicate è stata, ed è ancora, oggetto di differenti approcci in giurisprudenza, portanti a conclusioni non univoche.

Questa situazione d'incertezza ha inevitabilmente determinato la proposizione di eccezioni di legittimità costituzionale, ritenute non fondate con la sentenza n. 156/01.

Secondo la Corte Costituzionale, il legislatore, ai fini Irap, ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva, il valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate.

Sempre secondo la Corte Costituzionale, l'imposta colpisce un fatto economico diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione, in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i soggetti che concorrono alla sua creazione, quindi, l'imposta non colpisce il reddito, ma il valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate.

La Corte Costituzionale continua affermando che l'elemento organizzazione è connesso alla nozione di impresa, ma che altrettanto non può dirsi per l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con continuità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività autonoma svolta in assenza di organizzazione di capitali e lavoro altrui, però in questo caso, conclude la Corte, risulterà mancante il presupposto d'imposta.

Quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza citata porta quindi a ritenere, con riferimento alle attività di lavoro autonomo, che la sussistenza delle circostanze che legittimano l'applicazione del tributo deve essere riscontrata attraverso una analisi economica e qualitativa dell'attività esercitata, da effettuarsi caso per caso.

In buona sostanza, ai fini dell'imponibilità al tributo dell'attività esercitata, occorre verificare se nel caso esaminato, sia prevalente l'intuitus personae, cosa che determina la non imponibilità, o la potenzialità produttiva espressa dall'organizzazione di capitali e lavoro, cosa che renderebbe imponibile l'attività medesima, cioè, per maggiore chiarezza, quando si parla di organizzazione autonoma ci si riferisce ad una combinazione di fattori della produzione, capaci di generare autonomamente ricchezza anche in assenza del titolare dell'attività, il quale, nell'ambito della suddetta attività, avrebbe solo un ruolo di coordinamento e di controllo. Del resto anche la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3673 del 08.02.2007, stabilisce che il rimborso dell'Irap non spetta a quei lavoratori autonomi che si avvalgono in modo non occasionale di lavoro altrui o impieghino nell'organizzazione dell'attività beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività medesima, in detta sentenza viene altresì stabilito che l'onere di provare l'assenza delle suddette condizioni spetta al contribuente che ha chiesto il rimborso dell'Irap.

Per quanto riguarda la presente controversia, la sussistenza delle circostanze che legittimano l'applicazione del tributo deve essere riscontrata attraverso un'analisi economica e qualitativa dell'attività esercitata, potendo esistere, attività autonome svolte in assenza di organizzazione di capitali e lavoro altrui, che a parere sia di questa Commissione sussiste in questo caso, in quanto il contribuente ha sufficientemente provato e documentato in sede di appello tale assenza, avendo esercitato la propria at-



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Emilia Romagna - Sezione XIII - Via Paolo Nanni Costa, 28 - Bologna

tività autonoma in via quasi esclusivamente personale, i minimi costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività, nonché l'uso di minimi beni strumentali ed il minimo ammontare dei compensi corrisposti a terzi documentati dal contribuente evidenziano il rispetto dei canoni previsti anche dalla Suprema Corte di cassazione ai fini della identificazione della insussistenza dell'autonoma organizzazione, manca quindi il presupposto impositivo previsto dall'art. 2 dlgs 446/97, così come sostenuto anche dall'interpretazione della norma da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/2001.

Per cui, di conseguenza, questa Commissione, in totale riforma della decisione impugnata, ritiene che il rimborso Irap aumentato degli interessi di legge, richiesto dal contribuente, debba essere accolto in riferimento all'annualità richiesta.

La natura della controversia consiglia la compensazione delle spese di giudizio, per entrambi i gradi giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Bologna il 27 Aprile 2010

(Il Relatore)

Sandro Labanti

(Il Presidente)

Nicola Proto